



CL 01.01.02

DETERMINAZIONE N. 705 DEL 08/10/2020

PROPOSTA N. 715 DEL 25/09/2020

OGGETTO: SEDE N. 85 DEL COMUNE DI MILANO- "FARMACIA DOTT. METALLA SNC DI DOTT. METALLA MARCO MARIA & C"- AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON LINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA.

Pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano secondo quanto riportato nel registro delle pubblicazioni.



CL 01.01.02

Proposta n.: 715 del 25/09/2020

OGGETTO: SEDE N. 85 DEL COMUNE DI MILANO- "FARMACIA DOTT. METALLA SNC DI DOTT. METALLA MARCO MARIA & C"- AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON LINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA.

IL DIRETTORE DELLA UOC VIGILANZA FARMACEUTICA

PREMESSO che, con deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 27.01.2016, è stata conferita delega al Direttore della UOC Vigilanza Farmaceutica;

VISTE:

- la deliberazione n. 877 del 14.08.2018 ad oggetto: Deliberazione n. 62/2016 "Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell'ATS della Città Metropolitana di Milano. Aggiornamento.";
- la deliberazione n. 331 del 10.04.2019 ad oggetto: Deliberazione n. 62/2016 "Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell'ATS della Città Metropolitana di Milano. Il aggiornamento."

VISTA l'istanza pervenuta in data 14/09/2020 prot. ATS 123138/20 con la quale IL Dott. Marco Maria Metalla, legale rappresentante della "Farmacia Dott. Metalla snc di Dott. Metalla Marco Maria & C.", chiede di essere autorizzato alla vendita on line di medicinali previsti dall'art. 112 quater del D. Lgs. 24.04.2006, n. 219;

RILEVATO che l'istanza contiene l'indicazione di tutti gli elementi essenziali come individuati dal comma terzo lett. A) del citato art. 112-quater e proviene da soggetto già titolare di sede farmaceutica;

CONSIDERATO che l'autorizzazione alla vendita da parte di ATS è propedeutica alla richiesta del logo identificativo da presentare al Ministero della Salute e che l'inizio dell'attività di vendita on line è comunque subordinato al rilascio del predetto logo;

VISTI gli articoli 112 quater, 116 e 118 del D. Lgs. 24.04.2006, n. 219;

VISTO il D. Lgs. 19.02.2014, n. 17;

VISTA la Deliberazione n° X/3993 del 04.08.2015 della Giunta di Regione Lombardia;

VISTO il decreto 06.07.2015 del Ministero della Salute, avente ad oggetto "Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali", pubblicato in G.U. n.19 del 25.01.2016;

VISTA la circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico n. prot. 3799 del 26.01.2016;



PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. 241/1990, attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e la sussistenza di tutti i presupposti rilevanti per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di autorizzare alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica previsti dall'art. 112 quater del decreto legislativo 24.04.2006, n. 219 e ss. mm. ed ii. la "Farmacia Dott. Metalla snc di Dott. Metalla Marco Maria & C.", ubicata in Viale Umbria n. 19 - P. IVA 11017670156, codice univoco assegnato dal Ministero della Salute n. 02914, indirizzo del sito web utilizzato per la vendita on line: <http://www.farmaciametalla.com>, avendo riguardo che l'attività di vendita non potrà comunque avere inizio prima di aver ottenuto il logo identificativo nazionale dal Ministero della Salute, in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari citate in premessa;
2. di disporre che la "Farmacia Dott. Metalla snc di Dott. Metalla Marco Maria & C." comunichi all'U.O.C. Vigilanza Farmaceutica di questa ATS, a pena di decadenza, ogni eventuale modificazione delle informazioni contenute nell'istanza nonché l'intervenuto rilascio del logo identificativo nazionale e il giorno di inizio effettivo della vendita on line;
3. di precisare che:
 - l'inizio dell'attività non può in nessun caso avvenire prima dell'apposizione, sulle pagine web dedicate alla vendita dei medicinali, del logo identificativo nazionale rilasciato dal Ministero della Salute, comprensivo del collegamento ipertestuale al registro dei soggetti autorizzati;
 - è fatto divieto metter in vendita al pubblico, mediante i servizi della società dell'informazione, medicinali soggetti a prescrizione medica;
 - è vietato praticare in farmacia prezzi o sconti diversi da quelli proposti on line;
 - è vietato utilizzare informazioni sul farmaco diverse e parziali rispetto a quelle fornite dal produttore o pubblicità di medicinali presso il pubblico senza apposita autorizzazione del Ministero della Salute, come previsto dagli artt. 116 e 118 del D. Lgs. n. 219/06 e ss. mm. ii.;
 - è vietato derogare dalle disposizioni sul trasporto dei medicinali definite dalle Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione;
 - la vendita dei medicinali deve avvenire nello stesso sito logistico autorizzato dal Ministero della Salute;
4. di trasmettere il presente atto per il seguito di competenza al Ministero della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi medici del Servizio Farmaceutico – Ufficio II;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;



6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;
7. di dare mandato all'ufficio competente di pubblicare il presente provvedimento all'albo dell'ATS e di inoltrare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Il Direttore

U.O.C. Vigilanza Farmaceutica

Isabella Ruggeri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.